



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

AREA VIGILANZA – COMMERCIO – PROTEZIONE CIVILE

A seguito della firma del DPCM 4 novembre 2020 del Governo il Piemonte è stato inserito in zona Rossa e da domani, 6 novembre, scattano le **MISURE PER LE AREE CON SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ E LIVELLO DI RISCHIO ALTO (zone Rosse)**.

Ecco le principali indicazioni

MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Obbligo di avere con se le mascherine e di indossarle nei luoghi al chiuso ed all'aperto ove non sia garantito il distanziamento sociale (almeno un metro) – vanno utilizzate sui mezzi di trasporto, nelle aree pertinenziali, chiuse o aperte dei centri commerciali, nelle pertinenze delle scuole nelle fasi di entrata ed uscita, nei luoghi di fermata ed attesa salita e discesa del trasporto pubblico scolastico - anche mascherine di comunità
Accesso ai parchi condizionato al divieto di assembramento ed alla distanza interpersonale di almeno un metro. Manifestazioni pubbliche consentite solo in forma statica con osservanza delle distanze sociali
Possibile disporre la chiusura di aree urbane (strade – piazze ecc...) dove si possono creare assembramenti per tutta la giornata o determinate fasce orarie

LIMITE AGLI SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, e all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute che in caso di controllo andranno autocertificati. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

SOSPENSIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E MERCATI

Sono sospese le attività **commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività (vedi allegato 23 "commercio al dettaglio")

Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali di qualsiasi tipologia di grandezza (media – grande struttura) ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie
Sospese le attività in sale giochi – scommesse – bingo anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti. Sospesi spettacoli aperti al pubblico in spazi chiusi e aperti. Vietate sagre e fiere di qualunque genere. Vietate attività di sale da ballo e discoteche aperte o chiuse, vietate le feste all'aperto ed al chiuso

BAR E RISTORANTI

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

SERVIZI ALLA PERSONA

Aperti parrucchieri, barbieri, lavanderie, pompe funebri ed attività connesse (vedi allegato 24) chiusi i centri estetici

SPORT

Vietate le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, chiuse palestre e piscine, centri benessere e centri termali
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale

SCUOLA: IN PRESENZA ASILI, ELEMENTARI E I MEDIA

Le lezioni scolastiche si svolgeranno in presenza solo per i nidi, elementari e le classi di prima media. Le altre scuole superiori, seconda e terza media - dovranno svolgere le lezioni solo a distanza.

DURATA

Le presenti disposizioni sono efficaci fino al 3 dicembre 2020